

Parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito allo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati” (c.d. “FER2”)

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, l’Autorità esprime il proprio parere in merito allo schema di decreto interministeriale FER2, trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con la lettera del 19 luglio 2022.

Lo schema di decreto interministeriale FER2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici *off-shore* che presentano caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possano accedere agli incentivi.

L’Autorità esprime, anzitutto, un generale apprezzamento per lo schema di decreto interministeriale FER2, che riproduce, in buona parte, la struttura dei precedenti decreti interministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di incidenza percentuale delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Strumenti quali le tariffe fisse omnicomprensive e i contratti per differenze a due vie consentono, infatti, di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili garantendo agli investitori ricavi costanti nel tempo per tutta la vita utile dell’impianto di produzione e, al tempo stesso, nell’attuale contesto caratterizzato da elevati prezzi dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso, consentono di contenere la bolletta energetica dei clienti finali.

A causa degli elevati prezzi di mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, questi strumenti incentivanti, che prevedono tariffe base comprese tra 100 €/MWh e 300 €/MWh in funzione delle fonti e delle tecnologie, modificano il proprio ruolo rispetto a quello tipico degli anni precedenti: non hanno più (anche) la finalità di aumentare i ricavi dei produttori per coprire i propri elevati costi di produzione, ma hanno la finalità di garantire un ricavo costante (o potenzialmente costante) ai produttori per l’intera vita utile dell’impianto di produzione, riducendo i rischi dell’investimento.

Di seguito si richiamano alcuni aspetti relativi allo schema di decreto interministeriale FER2 che, ad avviso dell’Autorità, richiedono particolare attenzione e potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni e rispetto ai quali si ritiene opportuno esprimere il parere.

1. Contingenti di potenza incentivabile

Lo schema di decreto interministeriale FER2 definisce i contingenti totali disponibili per l'intero periodo 2022-2026, differenziati tra:

- biogas fino a 300 kW e biomasse fino a 1000 kW, per 150 MW complessivi;
- solare termodinamico fino a 300 kW, per 5 MW complessivi;
- solare termodinamico oltre 300 kW e fino a 15 MW, per 75 MW complessivi;
- geotermico tradizionale con innovazioni, senza limiti di potenza, per 100 MW complessivi;
- geotermico a emissioni nulle, senza limiti di potenza, per 40 MW complessivi
- eolica *off-shore floating*, senza limiti di potenza, per 3500 MW complessivi;
- geotermico tradizionale con innovazioni, per rifacimenti senza limiti di potenza, per 150 MW complessivi.

Tali contingenti sono definiti complessivamente per l'intero periodo e non sono ripartiti per area geografica. Inoltre, lo schema di decreto interministeriale FER2 prevede che le date di svolgimento delle procedure nelle quali sono messi a disposizione i contingenti siano definite nelle regole operative proposte dal GSE e approvate dal Ministero della Transizione Ecologica, garantendo almeno tre procedure nell'intero periodo per gli impianti eolici *off-shore* e una procedura l'anno per gli altri impianti, senza identificare ulteriori criteri né principi per l'allocazione dei contingenti alle varie sessioni d'asta.

Parallelamente, ai sensi del Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 199/21, è in corso l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti principi e criteri omogenei per la loro individuazione, in relazione a una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. Inoltre, gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 199/21 disciplinano, rispettivamente, le procedure autorizzative specifiche per le aree idonee nonché le procedure autorizzative per impianti eolici *off-shore* e per l'individuazione delle relative aree idonee.

I principi alla base dell'individuazione delle aree idonee sono finalizzati a rendere compatibili le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tengono in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della medesima rete. L'individuazione delle aree idonee dovrebbe consentire di fornire indicazioni in merito alle aree in cui realizzare impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, riducendo le tempistiche di autorizzazione e di sviluppo delle iniziative, nonché i rischi in capo agli investitori.

Pertanto, analogamente a quanto evidenziato con la memoria 391/2021/I/com¹, si ritiene che **lo schema di decreto interministeriale FER2 dovrebbe prevedere contingenti differenziati per aree geografiche**, anche tenendo conto dell'esito dell'individuazione delle aree idonee ai sensi del richiamato Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 199/21, al fine di orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici. Infatti, gli impianti di produzione alimentati da diverse fonti rinnovabili, oltre a differenti costi di produzione, hanno un diverso impatto verso il Sistema Elettrico Nazionale (SEN) e nel mercato elettrico. È, quindi, importante conoscere *ex ante* come tali impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili possano essere dislocati nel territorio, per valutare il conseguente effetto nel mercato elettrico, sul dispacciamento e sulle reti elettriche.

Inoltre, si ritiene necessario che **lo schema di decreto interministeriale FER2 preveda che la parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate**, al fine di evitare che siano bandite procedure caratterizzate da un difetto strutturale di offerta, come avviene abitualmente in attuazione del decreto interministeriale 4 luglio 2019. Tale disposizione può essere posta in capo al GSE, al quale lo schema di decreto interministeriale FER2 intesta l'organizzazione e la calendarizzazione delle procedure concorsuali.

2. *Calcolo dell'incentivo nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili programmabili*

Lo schema di decreto interministeriale FER2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione, gli incentivi siano erogati secondo la seguente modalità:

- i. per gli impianti di produzione di potenza nominale non superiore a 300 kW (dal 2026 tale soglia è ridotta a 200 kW), il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sull'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I produttori possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui al punto ii.;
- ii. per gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 300 kW (ridotta a 200 kW dal 2026), l'energia elettrica prodotta netta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla sua valorizzazione nel mercato elettrico. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento (non meglio precisato, benché riconducibile al prezzo zonale orario come specificato nella relazione illustrativa) e:
 - a) ove tale differenza sia positiva, la eroga al produttore per l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete;

¹ Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

L'effetto delle disposizioni precedentemente richiamate (analoghe a quelle previste dal decreto interministeriale 4 luglio 2019) consiste nel garantire al produttore un prezzo costante (nel caso di tariffa fissa omnicomprensiva) o potenzialmente costante (nel caso di contratti a due vie, per i quali il ricavo unitario orario del produttore potrebbe essere pari a tariffa spettante – prezzo zonale + prezzo zonale). Tali disposizioni non consentono di lasciare al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il prezzo di mercato è più elevato.

Una siffatta considerazione assume rilievo nel caso di impianti di produzione programmabili, quali quelli alimentati da biomasse e gli impianti solari termodinamici ibridi², e non anche nel caso di impianti la cui produzione dipende dalla disponibilità della fonte non programmabile.

Evitando di modificare la struttura delle tariffe fisse omnicomprensive previste per impianti di potenza fino a 300 kW, per le quali appare preferibile prediligere la massima semplificazione, **si ritiene opportuno prevedere che:**

- nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l'incentivo sia posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali);
- **nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l'incentivo sia posto pari (ad esempio) alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari.**

Nel caso di impianti programmabili, il produttore, pertanto, riceverebbe:

- il ricavo di vendita dell'energia elettrica immessa in rete, ad esempio pari al prezzo zonale orario (nell'ipotesi che non siano presenti altri contratti o coperture finanziarie);
- l'incentivo (positivo o negativo), posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari,

il che comporterebbe che il produttore abbia un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione di energia elettrica nelle ore in cui vi è maggiore necessità.

² Non anche per gli altri impianti di produzione non programmabili rientranti nell'ambito di applicazione dello schema di decreto interministeriale FER2 né per gli impianti di produzione (tutti non programmabili) rientranti nel decreto interministeriale 4 luglio 2019.

3. *Definizione, da parte dell’Autorità, della tariffa per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse con incentivi in scadenza*

Lo schema di decreto interministeriale FER2 prevede che l’Autorità definisca una tariffa per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti di produzione alimentati da biogas e da biomasse con incentivi in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026.

Tale tariffa deve tenere conto dei costi delle materie prime e della necessità di stimolare i produttori a una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi nei prezzi di mercato delle materie prime correlati alla previsione di incentivi. Inoltre, tale tariffa deve essere definita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale FER2 e deve essere aggiornata con frequenza triennale.

Al riguardo, si evidenzia che, ai fini della definizione di un’adeguata tariffa nel rispetto dei principi precedentemente richiamati, si rende necessario raccogliere i dati e gli elementi necessari, effettuare specifici studi (anche coinvolgendo Università e/o Centri di ricerca nazionali) e garantire il coinvolgimento degli operatori tramite specifiche consultazioni.

Allo scopo, sono necessari almeno 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale FER2, fermo restando il fatto che comunque tale tariffa potrà essere applicata fin dal giorno successivo a quello di scadenza degli incentivi (eventualmente prevedendo opportune forme di acconto salvo conguaglio nelle more della definizione del valore della medesima tariffa).